



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Pianoro è socio di Lepida S.c.p.A. e partecipa alla società con n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000,00, corrispondente allo 0,0014%, su un capitale sociale attualmente fissato in Euro 69.881.000,00;
- la compagine sociale conta più di 440 soci e la Regione Emilia-Romagna detiene il 95,64% delle azioni della società;
- la società Lepida S.c.p.A., organizzata secondo il modello in *house providing*, è stata costituita, ai sensi dell'art. 10 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 11/2004 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), in data 1° Agosto 2007 e che il Comune di Pianoro è entrato a far parte della sua compagine societaria a seguito della delibera di Consiglio Comunale n.49 del 07.07.2010;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n.64 del 22/12/2020, con la quale è stato confermato il mantenimento della partecipazione in continuità con gli orientamenti espressi con i precedenti piani di razionalizzazione approvati dall'Ente.

Ritenuto che le attività svolte dalla società, nell'interesse esclusivo dei soci, rientrano nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie e nelle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016.

Considerato che Lepida è lo strumento operativo, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, la gestione e la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione degli enti soci e degli enti collegati alla rete Lepida per l'erogazione di alcuni servizi telematici specifici inclusi nell'architettura della rete stessa. Pertanto, Lepida S.c.p.A. garantisce la disponibilità di reti, di *datacenter* e dei principali servizi telematici sull'intero territorio regionale, operando per lo sviluppo di quest'ultimo.

Dato atto che, con delibera n.71 del 27/06/2018, la Giunta comunale ha approvato la Convenzione Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A. che disciplina, nel rispetto di quanto previsto degli artt. 5, comma 5 e 16 del D.lgs. 175/2016, le modalità con le quali i soci pubblici esercitano il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci, demandandolo al Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento (CPI).

Preso atto che l'organo amministrativo di Lepida S.c.p.A., con comunicazione in atti al P.G. 14792 del 22/07/2021 dopo avere convocato un'Assemblea straordinaria dei soci per il 22 giugno u.s con il seguente O.d.G. "Aggiornamento articolo 6.4 dello statuto", la cui approvazione è stata rimandata ad una successiva Assemblea prevista per il 15 settembre 2021, in quanto gli organi preposti di diversi enti soci non sono riusciti ad approvare in tempo utile le modifiche proposte. Si precisa che il testo, che sarà oggetto di modifica da parte della prossima Assemblea straordinaria, è il medesimo di quello già comunicato ai soci.

Dato atto che di norma, ai sensi dell'art. 2443 c.c., l'aumento di capitale sociale è di competenza dell'Assemblea straordinaria; tuttavia lo statuto può contenere una clausola che deleghi la facoltà di aumentare uno o più volte il suddetto capitale all'organo amministrativo fino ad un ammontare determinato per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della delibera di delega nel Registro delle Imprese. L'art. 2443, comma 2, c.c., esige, per il conferimento agli amministratori della delega menzionata, una deliberazione da parte dell'Assemblea che introduca in statuto l'attribuzione di tale facoltà. L'attuale statuto di Lepida già contiene, all'art. 6.4, una previsione



simile che, tuttavia, deve essere integrata con un'esplicita deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con l'indicazione delle concrete modalità di esercizio della delega, ai sensi dell'art. 2443.c.c. sopra richiamato.

Considerato che:

- lo strumento della delega è stato già utilizzato dalla società per pregressi aumenti di capitale sociale in quanto, finora, il Consiglio di Amministrazione ha parzialmente esercitato la suddetta competenza mediante conferimenti in natura da parte della Regione Emilia-Romagna relativi alle infrastrutture telematiche realizzate;
- sopraggiunta la scadenza della delega, essendo trascorsi 5 anni dalla sua data di iscrizione nel Registro delle Imprese, avvenuta in data 4 gennaio 2016, la società intende sottoporre nuovamente all'Assemblea straordinaria l'attribuzione della delega sopracitata. Nello specifico, con la modifica proposta si intende delegare all'organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale in una più volte per l'importo massimo complessivo di Euro 25.119.000,00 (venticinque milioni cento diciannovemila euro) fino a raggiungere l'importo massimo del capitale sociale di Euro 95.000.000,00 (novantacinque milioni), stabilendo di volta in volta la scindibilità o meno dei singoli aumenti, per il periodo massimo di 5 anni dalla data dell'iscrizione, presso il Registro Imprese di Bologna, della delibera assembleare di delega;
- il predetto aumento potrà essere attuato anche mediante conferimenti in natura e nell'osservanza dell'art. 2443 c.c. e comunque delle norme di legge in materia e, in particolare, con riguardo al prezzo di emissione delle azioni, sulla base delle indicazioni del CPI, tenendo conto dei valori del Patrimonio netto della società contenuti nell'ultimo bilancio di esercizio approvato. Si precisa che sarà cura dell'organo amministrativo, in sede di esecuzione della delega, svolgere tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dell'operazione delegata.

Richiamate le ragioni che consigliano, in luogo dell'assunzione di una o più deliberazioni assembleari, di adottare la procedura dell'attribuzione al C.d.A. della facoltà di aumentare il capitale sociale e che si collegano al piano di sviluppo dell'attività di Lepida nell'ambito delle finalità cui la società è destinata.

Visto il Piano industriale 2021-2023 della società, approvato dall'Assemblea del 16/12/2020, che ha previsto il conferimento, da parte della Regione Emilia-Romagna, di reti nel 2021, 2022 e 2023 di prossima realizzazione. Tale conferimento, che si perfezionerà in uno o più momenti, discende direttamente dalla normativa regionale. Anche altri soci potranno procedere autonomamente a singoli conferimenti, fermo restando che, in tal caso, la maggioranza del capitale sociale dovrà spettare alla Regione ai sensi dell'art. 4.5 dello statuto di Lepida S.c.p.A.

Richiamato l'art. 10, comma 3, della citata legge regionale n. 11/2004, che prevede espressamente che la Regione conferisca nella società o trasferisca ad essa beni o complessi od universalità di beni, sia mobili che immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria. Pertanto, la necessità di dotare la società dei mezzi essenziali e degli strumenti operativi adeguati al perseguimento delle finalità statutarie evidenzia l'esigenza di individuare ed adottare una procedura più flessibile ed aggiornabile agevolmente alle evoluzioni infrastrutturali in rapido divenire.

Ritenuta l'opportunità di attribuire nuovamente al C.d.A. la facoltà di aumentare il capitale sociale, rinnovando la durata della delega, che dovrà essere effettuata con una modifica statutaria, apportata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, che appare utile ed opportuna in previsione dei conferimenti di reti individuati nel Piano industriale 2021-2023.

Dato atto che nel momento del perfezionamento dell'aumento di capitale sociale, l'organo amministrativo sarà tenuto a dare puntuale informazione ai soci, consentendo l'aggiornamento in tempo reale della consistenza del capitale medesimo.



Precisato che i restanti articoli dello statuto non hanno subito variazioni.

Atteso che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 175/2016 nonché dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, l'approvazione delle modifiche statutarie rientra fra le competenze del Consiglio Comunale.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l'espressione di voto del Sindaco, o suo delegato, nell'Assemblea straordinaria di Lepida S.c.p.A. il 15 settembre 2021.

Dato atto che la presente deliberazione comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in relazione al perfezionamento degli ipotizzati aumenti di capitale sociale delegati all'organo amministrativo.

Dato che la proposta in argomento è stata sottoposta alla Commissione consiliare Affari Generali nella seduta del 10 settembre scorso;

Udita l'ampia illustrazione del Sindaco, Franca Filippini, il tutto come da registrazione audio digitale in atti conservata;

Acquisiti ai sensi del vigente art.49 del TUEL i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi della proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale dalla Responsabile ufficio partecipazioni azionarie e dalla Responsabile finanziaria;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Vecchiettini, Tovoli, D'Oristano, Abbruzzese) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare, per le ragioni indicate in motivazione, l'aggiornamento dell'art. 6.4 dello statuto di Lepida S.c.p.A., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2) Di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad esprimere in senso favorevole e conforme al precedente punto nell'Assemblea straordinaria dei soci il 15 settembre 2021 e ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto.

Infine, in relazione all'urgenza, con ulteriore separata votazione palese riportante n. 11 favorevoli, e n. 4 astenuti (Vecchiettini, Tovoli, D'Oristano, Abbruzzese), il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

STATUTO LEPIDA S.C.P.A.

STATUTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE/DENOMINAZIONE <p>È costituita ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge regionale n. 11/2004 e ss.mm. e secondo quanto previsto dagli art. 11 e 12 della legge regionale n.1/2018 una società consortile per azioni a totale ed esclusivo capitale pubblico denominata "LEPIDA S.c.p.A." (di seguito, la "Società")</p>	ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE/DENOMINAZIONE <p>È costituita ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge regionale n. 11/2004 e ss.mm. e secondo quanto previsto dagli art. 11 e 12 della legge regionale n.1/2018 una società consortile per azioni a totale ed esclusivo capitale pubblico denominata "LEPIDA S.c.p.A." (di seguito, la "Società")</p>
ARTICOLO 2 – SEDE <p>2.1 La società ha sede in Bologna, all'indirizzo risultante dal registro delle Imprese competente e può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate. 2.2 La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'organo amministrativo. 2.3 La decisione di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete all'organo amministrativo. 2.4. E' vietata la partecipazione ad altre società.</p>	ARTICOLO 2 – SEDE <p>2.1 La società ha sede in Bologna, all'indirizzo risultante dal registro delle Imprese competente e può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate. 2.2 La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'organo amministrativo. 2.3 La decisione di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete all'organo amministrativo. 2.4. E' vietata la partecipazione ad altre società.</p>
ARTICOLO 3 - OGGETTO, ATTIVITA' E SCOPO CONSORTILE <p>3.1 La Società opera in conformità al modello in house providing stabilito dall'ordinamento italiano e dell'Unione europea ed ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività - rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2, 3, 3 ter e 4-quater e nell'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 11/2004 nonché negli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014: I. costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione,</p>	ARTICOLO 3 - OGGETTO, ATTIVITA' E SCOPO CONSORTILE <p>3.1 La Società opera in conformità al modello in house providing stabilito dall'ordinamento italiano e dell'Unione europea ed ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività - rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2, 3, 3 ter e 4-quater e nell'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 11/2004 nonché negli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014: I. costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione,</p>

<p>manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari.</p> <p>II. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge;</p> <p>III. fornitura di servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la definizione degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi; il program e project management; la verifica di esercibilità; il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli di servizio;</p> <p>IV. attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;</p> <p>V. attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;</p> <p>VI. attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working;</p> <p>VII. attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;</p> <p>VIII. attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;</p> <p>IX. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming,</p>	<p>manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari.</p> <p>II. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge;</p> <p>III. fornitura di servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la definizione degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi; il program e project management; la verifica di esercibilità; il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli di servizio;</p> <p>IV. attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;</p> <p>V. attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;</p> <p>VI. attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working;</p> <p>VII. attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;</p> <p>VIII. attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;</p> <p>IX. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming,</p>
---	---

<p>server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;</p> <p>X. realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale (anche in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 14/2014) ovvero di fallimento di mercato, intendendosi per realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;</p> <p>XI. fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali di cui Art. 9 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN); svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione; offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WiFi per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15</p>	<p>server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;</p> <p>X. realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale (anche in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 14/2014) ovvero di fallimento di mercato, intendendosi per realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;</p> <p>XI. fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali di cui Art. 9 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN); svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione; offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WiFi per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15</p>
---	---

<p>della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione;</p> <p>XII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci;</p> <p>XIII. gestione del Servizio "Numero Unico Europeo di Emergenza - NUE 112" e delle relative componenti tecniche.</p> <p>3.2 La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter c.c. operando senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci.</p> <p>3.3 La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento; è ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p> <p>3.4 La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa contenuta nelle leggi speciali, in particolare in tema di attività finanziaria, ovvero riservata ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. Sono invece escluse dall'oggetto, e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le attività finanziarie nei confronti del pubblico, nonché le attività riservate a sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.</p> <p>3.5 In ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti. A tal fine la coerenza degli interessi della società con quella dei soci</p>	<p>della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione;</p> <p>XII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci;</p> <p>XIII. gestione del Servizio "Numero Unico Europeo di Emergenza - NUE 112" e delle relative componenti tecniche.</p> <p>3.2 La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter c.c. operando senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci.</p> <p>3.3 La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento; è ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p> <p>3.4 La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa contenuta nelle leggi speciali, in particolare in tema di attività finanziaria, ovvero riservata ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. Sono invece escluse dall'oggetto, e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le attività finanziarie nei confronti del pubblico, nonché le attività riservate a sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.</p> <p>3.5 In ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti. A tal fine la coerenza degli interessi della società con quella dei soci</p>
--	--

pubblici partecipanti è definita nell'ambito dell'organismo che effettua il controllo analogo.	pubblici partecipanti è definita nell'ambito dell'organismo che effettua il controllo analogo.
<p>ARTICOLO 4 - TIPO DI ATTIVITA' E CONTROLLO ANALOGO</p> <p>4.1 La società è strumento esecutivo e servizio tecnico per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 11/2004, con particolare riguardo agli articoli 2, 3, 9, 10 e 11, nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale medesima.</p> <p>4.2 Conformemente a quanto previsto al punto 1, la società espleta il servizio pubblico d'interesse regionale e locale concernente l'impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 11/2004 e delle ulteriori tratte di rete complementari nonché l'erogazione degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alle reti stesse, ivi compresi i servizi di contatto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, onde promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale e delle comunità locali, anche in ossequio alle finalità generali stabilite nell'articolo 1 della legge regionale sopraindicata.</p> <p>4.3 La società eroga i servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alla rete in conformità con la convenzione sul controllo analogo congiunto sottoscritta dai soci e con le decisioni del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento indicato al successivo articolo 4.6.</p> <p>4.4 Le attività svolte dalla società nell'interesse esclusivo dei propri enti soci rientrano nel novero di quelle previste all'art. 4 comma 2 del D.Lgs 175/2016.</p> <p>4.5 Sui beni destinati al pubblico servizio conferiti in società dalla Regione o dagli altri soci è costituito, all'atto del conferimento, un diritto di uso perpetuo e inalienabile a favore della Regione e degli enti locali. Tali beni non possono essere sottratti alla loro destinazione fintantoché siano funzionali allo svolgimento del pubblico servizio stesso e delle attività di interesse pubblico indicate nella legge regionale e nel presente statuto.</p>	<p>ARTICOLO 4 - TIPO DI ATTIVITA' E CONTROLLO ANALOGO</p> <p>4.1 La società è strumento esecutivo e servizio tecnico per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 11/2004, con particolare riguardo agli articoli 2, 3, 9, 10 e 11, nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale medesima.</p> <p>4.2 Conformemente a quanto previsto al punto 1, la società espleta il servizio pubblico d'interesse regionale e locale concernente l'impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 11/2004 e delle ulteriori tratte di rete complementari nonché l'erogazione degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alle reti stesse, ivi compresi i servizi di contatto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, onde promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale e delle comunità locali, anche in ossequio alle finalità generali stabilite nell'articolo 1 della legge regionale sopraindicata.</p> <p>4.3 La società eroga i servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alla rete in conformità con la convenzione sul controllo analogo congiunto sottoscritta dai soci e con le decisioni del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento indicato al successivo articolo 4.6.</p> <p>4.4 Le attività svolte dalla società nell'interesse esclusivo dei propri enti soci rientrano nel novero di quelle previste all'art. 4 comma 2 del D.Lgs 175/2016.</p> <p>4.5 Sui beni destinati al pubblico servizio conferiti in società dalla Regione o dagli altri soci è costituito, all'atto del conferimento, un diritto di uso perpetuo e inalienabile a favore della Regione e degli enti locali. Tali beni non possono essere sottratti alla loro destinazione fintantoché siano funzionali allo svolgimento del pubblico servizio stesso e delle attività di interesse pubblico indicate nella legge regionale e nel presente statuto.</p>

<p>4.6 I soci, congiuntamente tra loro, esercitano sulla società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, attraverso il “Comitato permanente di indirizzo e coordinamento”, istituito e disciplinato dalla “convenzione quadro” da essi stipulata in attuazione delle disposizioni di legge, anche regionali, nella quale (convenzione) sono definiti i termini e le modalità di esercizio del controllo.</p> <p>4.7 La sede del controllo analogo congiunto di tutti gli enti soci è il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento. Ogni socio esercita nei confronti della società una influenza determinante anche con riferimento a specifiche procedure, nei termini e nei modi definiti dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento.</p> <p>4.8 La società pone in discussione ed in approvazione presso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento gli indirizzi e gli obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività, eventuali modificazioni del piano industriale, i meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse, il budget economico, il bilancio di esercizio, la modifica dello statuto, una reportistica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi nonché ogni altra operazione di rilievo richiesta. Le concrete modalità di controllo vengono esplicitati in apposita Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo.</p> <p>4.9 Le deliberazioni del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società. Gli organi della società, ove deliberino in senso difforme dal suddetto Comitato, sono tenuti a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per l'attuazione dello scopo sociale.</p> <p>4.10 La società procede annualmente alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti soci, verso i quali si applica il dispositivo di cui all'articolo 11 comma 6 lettera j) del D.lgs. n. 118/2011 e alla produzione della relativa informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione.</p>	<p>4.6 I soci, congiuntamente tra loro, esercitano sulla società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, attraverso il “Comitato permanente di indirizzo e coordinamento”, istituito e disciplinato dalla “convenzione quadro” da essi stipulata in attuazione delle disposizioni di legge, anche regionali, nella quale (convenzione) sono definiti i termini e le modalità di esercizio del controllo.</p> <p>4.7 La sede del controllo analogo congiunto di tutti gli enti soci è il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento. Ogni socio esercita nei confronti della società una influenza determinante anche con riferimento a specifiche procedure, nei termini e nei modi definiti dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento.</p> <p>4.8 La società pone in discussione ed in approvazione presso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento gli indirizzi e gli obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività, eventuali modificazioni del piano industriale, i meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse, il budget economico, il bilancio di esercizio, la modifica dello statuto, una reportistica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi nonché ogni altra operazione di rilievo richiesta. Le concrete modalità di controllo vengono esplicitati in apposita Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo.</p> <p>4.9 Le deliberazioni del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società. Gli organi della società, ove deliberino in senso difforme dal suddetto Comitato, sono tenuti a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per l'attuazione dello scopo sociale.</p> <p>4.10 La società procede annualmente alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti soci, verso i quali si applica il dispositivo di cui all'articolo 11 comma 6 lettera j) del D.lgs. n. 118/2011 e alla produzione della relativa informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione.</p>
---	---

ARTICOLO 5 – DURATA

ARTICOLO 5 - DURATA

<p>La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.</p>	<p>La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.</p>
<p>ARTICOLO 6 - PARTECIPAZIONE E CAPITALE SOCIALE</p> <p>6.1 Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della citata legge regionale n. 11/2004, la partecipazione al capitale della Società è riservata ad enti pubblici ed alla Regione spetta una quota almeno pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale.</p> <p>6.2 Il capitale sociale è di Euro 69.881.000,00 (sessantanove milioni ottocentoottantunomila virgola zero zero) suddiviso in n. 69.881 (sessantanovemila ottocentoottantuno) azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero ciascuna).</p> <p>Le azioni sono nominative nel rispetto delle norme di legge. In conformità a quanto previsto dall'art. 2346 primo comma c.c., la società non emette titoli azionari. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società e con i terzi, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro dei soci.</p> <p>6.3 Le azioni della Società sia in sede di costituzione della stessa sia in sede di aumento di capitale potranno essere attribuite ai Soci in misura non proporzionale al conferimento effettuato, ai sensi di legge.</p> <p>I conferimenti possono essere effettuati in denaro od in natura.</p> <p>6.4 E' attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 95.000.000,00 (novantacinque milioni virgola zero zero) e quindi per l'ammontare massimo di Euro 34.287.000,00 (trentaquattro milioni duecento ottantasette mila virgola zero zero) stabilendo di volta in volta la scindibilità o meno dei singoli aumenti, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data dell'iscrizione presso il Registro Imprese di Bologna della delibera assunta il 18 dicembre 2015; il presente aumento potrà essere deliberato anche mediante conferimenti in natura, nell'osservanza delle norme di legge in materia, anche qualora intervenute o variate successivamente alla redazione del presente statuto.</p>	<p>ARTICOLO 6 - PARTECIPAZIONE E CAPITALE SOCIALE</p> <p>6.1 Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della citata legge regionale n. 11/2004, la partecipazione al capitale della Società è riservata ad enti pubblici ed alla Regione spetta una quota almeno pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale.</p> <p>6.2 Il capitale sociale è di Euro 69.881.000,00 (sessantanove milioni ottocentoottantunomila virgola zero zero) suddiviso in n. 69.881 (sessantanovemila ottocentoottantuno) azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero ciascuna).</p> <p>Le azioni sono nominative nel rispetto delle norme di legge. In conformità a quanto previsto dall'art. 2346 primo comma c.c., la società non emette titoli azionari. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società e con i terzi, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro dei soci.</p> <p>6.3 Le azioni della Società sia in sede di costituzione della stessa sia in sede di aumento di capitale potranno essere attribuite ai Soci in misura non proporzionale al conferimento effettuato, ai sensi di legge.</p> <p>I conferimenti possono essere effettuati in denaro od in natura.</p> <p>6.4 E' attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 95.000.000,00 (novantacinque milioni virgola zero zero) e quindi per l'ammontare massimo di Euro 25.119.000,00 (venticinque milioni centodiciannove mila virgola zero zero) stabilendo di volta in volta la scindibilità o meno dei singoli aumenti, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data dell'iscrizione presso il Registro Imprese di Bologna della delibera assunta il 22 giugno 2021; il presente aumento potrà essere deliberato anche mediante conferimenti in natura, nell'osservanza delle norme di legge in materia, anche qualora intervenute o variate successivamente alla redazione del presente statuto.</p>

<p>6.5 La Società può deliberare la creazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis c.c. e ss..</p> <p>6.6 Quando le azioni risultano appartenere ad un unico soggetto o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.</p> <p>Quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista dal presente comma. Le dichiarazioni degli amministratori di cui sopra devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.</p>	<p>6.5 La Società può deliberare la creazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis c.c. e ss..</p> <p>6.6 Quando le azioni risultano appartenere ad un unico soggetto o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.</p> <p>Quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista dal presente comma. Le dichiarazioni degli amministratori di cui sopra devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7 - AZIONI</p> <p>7.1 Le azioni della Società e i diritti di opzione sulle azioni emittente sono trasferibili ai soli soggetti indicati all'art. 6.1 del presente Statuto. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi anche, a titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, il trasferimento fiduciario, la costituzione di diritti reali o di garanzia, la donazione delle azioni, nonché ogni altro atto che comunque dia luogo all'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 6.1 del presente Statuto.</p> <p>7.2 Qualsiasi atto posto in essere in violazione dell'Articolo 7.1 che precede non avrà alcun effetto nei confronti della Società e degli altri Soci ed in forza di tale atto nessun diritto o potere previsto dal presente statuto potrà essere trasferito a soggetti terzi; in particolare, i trasferimenti di titoli eseguiti in violazione delle disposizioni sopra richiamate non sono opponibili alla Società e sono inefficaci nei suoi confronti e nei confronti degli altri Soci, e colui che abbia acquistato azioni della Società non può essere iscritto nel libro soci.</p> <p>7.3 In caso di trasformazione dell'ente socio ovvero di successione di altri soggetti nella sua</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7 – AZIONI</p> <p>7.1 Le azioni della Società e i diritti di opzione sulle azioni emittente sono trasferibili ai soli soggetti indicati all'art. 6.1 del presente Statuto. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi anche, a titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, il trasferimento fiduciario, la costituzione di diritti reali o di garanzia, la donazione delle azioni, nonché ogni altro atto che comunque dia luogo all'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 6.1 del presente Statuto.</p> <p>7.2 Qualsiasi atto posto in essere in violazione dell'Articolo 7.1 che precede non avrà alcun effetto nei confronti della Società e degli altri Soci ed in forza di tale atto nessun diritto o potere previsto dal presente statuto potrà essere trasferito a soggetti terzi; in particolare, i trasferimenti di titoli eseguiti in violazione delle disposizioni sopra richiamate non sono opponibili alla Società e sono inefficaci nei suoi confronti e nei confronti degli altri Soci, e colui che abbia acquistato azioni della Società non può essere iscritto nel libro soci.</p> <p>7.3 In caso di trasformazione dell'ente socio ovvero di successione di altri soggetti nella sua</p>

<p>posizione ovvero di altri eventi, diversi dai trasferimenti per atto negoziale indicati al precedente comma 7.1, i quali comunque determinino come conseguenza la titolarità delle azioni o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 6.1 del presente Statuto, la quota del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso ai sensi del successivo art. 8 del presente Statuto.</p> <p>7.4 L'iscrizione a Libro Soci del trasferimento di azioni avvenuto in conformità a quanto previsto dall'art. 7.1 è condizione essenziale per la legittimazione del socio all'esercizio dei diritti sociali. L'annotazione a Libro Soci sarà eseguita a fronte dell'esibizione dell'atto di cessione recante la firma autenticata del soggetto alienante, anche in copia conforme all'originale, ovvero dell'atto che ha determinato il trasferimento della partecipazione.</p>	<p>posizione ovvero di altri eventi, diversi dai trasferimenti per atto negoziale indicati al precedente comma 7.1, i quali comunque determinino come conseguenza la titolarità delle azioni o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 6.1 del presente Statuto, la quota del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso ai sensi del successivo art. 8 del presente Statuto.</p> <p>7.4 L'iscrizione a Libro Soci del trasferimento di azioni avvenuto in conformità a quanto previsto dall'art. 7.1 è condizione essenziale per la legittimazione del socio all'esercizio dei diritti sociali. L'annotazione a Libro Soci sarà eseguita a fronte dell'esibizione dell'atto di cessione recante la firma autenticata del soggetto alienante, anche in copia conforme all'originale, ovvero dell'atto che ha determinato il trasferimento della partecipazione.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 8 - RECESSO E LIQUIDAZIONE</p> <p>8.1 Il diritto di recesso è esercitato nei soli casi previsti dall'Articolo 2437 del codice civile, nei termini e con le modalità previsti dall'Articolo 2437-bis e mediante le procedure stabilite dall'Articolo 2437-quater del codice civile. Non è tuttavia consentito il recesso al socio che non abbia concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.</p> <p>8.2 Il valore di liquidazione delle azioni del Socio recedente sarà pari al valore nominale della quota di Capitale Sociale rappresentata dalle azioni per le quali è stato esercitato il recesso.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 8 - RECESSO E LIQUIDAZIONE</p> <p>8.1 Il diritto di recesso è esercitato nei soli casi previsti dall'Articolo 2437 del codice civile, nei termini e con le modalità previsti dall'Articolo 2437-bis e mediante le procedure stabilite dall'Articolo 2437-quater del codice civile. Non è tuttavia consentito il recesso al socio che non abbia concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.</p> <p>8.2 Il valore di liquidazione delle azioni del Socio recedente sarà pari al valore nominale della quota di Capitale Sociale rappresentata dalle azioni per le quali è stato esercitato il recesso.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA</p> <p>9.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente statuto, vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, anche non intervenuti o dissidenti.</p> <p>9.2 Possono intervenire all'assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultino regolarmente titolari di azioni della società e risultino regolarmente iscritti a Libro Soci.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA</p> <p>9.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente statuto, vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, anche non intervenuti o dissidenti.</p> <p>9.2 Possono intervenire all'assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultino regolarmente titolari di azioni della società e risultino regolarmente iscritti a Libro Soci.</p>

<p>9.3 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi degli artt. 2363 c.c. e segg.. L'Assemblea ordinaria, nella prima e nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera sulle materie di propria competenza, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 2369, 3° co. c.c.. L'Assemblea straordinaria, nella prima e nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.</p> <p>9.4 L'Assemblea, in conformità a quanto preventivamente deliberato dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4.6, determina annualmente gli indirizzi da imprimere all'azione societaria, approva gli atti di cui al successivo art. 13.2 del presente statuto ed autorizza l'Organo amministrativo, ferma restandone la responsabilità, a compiere le operazioni contemplate negli atti approvati e ad adottare i provvedimenti conseguenti.</p>	<p>9.3 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi degli artt. 2363 c.c. e segg.. L'Assemblea ordinaria, nella prima e nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera sulle materie di propria competenza, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 2369, 3° co. c.c.. L'Assemblea straordinaria, nella prima e nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.</p> <p>9.4 L'Assemblea, in conformità a quanto preventivamente deliberato dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4.6, determina annualmente gli indirizzi da imprimere all'azione societaria, approva gli atti di cui al successivo art. 13.2 del presente statuto ed autorizza l'Organo amministrativo, ferma restandone la responsabilità, a compiere le operazioni contemplate negli atti approvati e ad adottare i provvedimenti conseguenti.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA</p> <p>10.1 L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione, con avviso trasmesso con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal libro dei Soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri simili mezzi, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino dal libro dei Soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie all'ordine del giorno e può essere prevista una data di seconda convocazione, nonché le date di convocazioni successive, per il caso in cui l'assemblea non risultasse</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA</p> <p>10.1 L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione, con avviso trasmesso con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal libro dei Soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri simili mezzi, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino dal libro dei Soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie all'ordine del giorno e può essere prevista una data di seconda convocazione, nonché le date di convocazioni successive, per il caso in cui l'assemblea non risultasse</p>

<p>regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 9. La documentazione relativa agli oggetti iscritti all'ordine del giorno viene trasmessa ai soci dopo l'approvazione della stessa in seno al Comitato permanente di indirizzo e coordinamento, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.</p> <p>10.2 In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando è presente o regolarmente rappresentato l'intero capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nel caso di assemblea regolarmente tenuta in forma totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.</p> <p>10.3 L'Organo Amministrativo è tenuto a convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale con domanda contenente gli argomenti da trattare. Tale diritto è escluso quando si tratti di argomenti sui quali l'assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> <p>10.4 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere dilazionato al maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per particolari esigenze relative alla redazione del bilancio consolidato, ovvero alla struttura od all'oggetto della società. In tal caso, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.</p>	<p>regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 9. La documentazione relativa agli oggetti iscritti all'ordine del giorno viene trasmessa ai soci dopo l'approvazione della stessa in seno al Comitato permanente di indirizzo e coordinamento, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.</p> <p>10.2 In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando è presente o regolarmente rappresentato l'intero capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nel caso di assemblea regolarmente tenuta in forma totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.</p> <p>10.3 L'Organo Amministrativo è tenuto a convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale con domanda contenente gli argomenti da trattare. Tale diritto è escluso quando si tratti di argomenti sui quali l'assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> <p>10.4 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere dilazionato al maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per particolari esigenze relative alla redazione del bilancio consolidato, ovvero alla struttura od all'oggetto della società. In tal caso, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 11 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA</p> <p>11.1 L'Assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea può approvare un regolamento per la disciplina dei lavori assembleari, valido anche per le</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 11 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA</p> <p>11.1 L'Assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea può approvare un regolamento per la disciplina dei lavori assembleari, valido anche per le</p>

<p>successive adunanze dell'Assemblea, sino a modificazioni.</p>	<p>successive adunanze dell'Assemblea, sino a modificazioni.</p>
<p>11.2 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali: (a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; (b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accettare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione.</p>	<p>11.2 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali: (a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; (b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accettare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione.</p>
<p>11.3 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dal soggetto eletto a maggioranza dall'Assemblea stessa. Il Presidente constata la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta il risultato delle votazioni.</p>	<p>11.3 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dal soggetto eletto a maggioranza dall'Assemblea stessa. Il Presidente constata la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta il risultato delle votazioni.</p>
<p>L'Assemblea nomina a maggioranza un Segretario, addetto alla formazione del verbale, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non Soci. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio, scelto da chi presiede.</p>	<p>L'Assemblea nomina a maggioranza un Segretario, addetto alla formazione del verbale, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non Soci. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio, scelto da chi presiede.</p>
<p>11.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve contenere le indicazioni ed essere redatto secondo quanto previsto dall'articolo 2375 del codice civile</p>	<p>11.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve contenere le indicazioni ed essere redatto secondo quanto previsto dall'articolo 2375 del codice civile</p>
ARTICOLO 12 – AMMINISTRATORI	ARTICOLO 12 - AMMINISTRATORI
<p>12.1 La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 membri ove normativamente consentito e deliberato dall'Assemblea della società, per ragioni di adeguatezza organizzativa.</p>	<p>12.1 La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 membri ove normativamente consentito e deliberato dall'Assemblea della società, per ragioni di adeguatezza organizzativa.</p>
<p>12.2 Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alla Regione Emilia-Romagna, senza necessità di voto in assemblea ed in forza di provvedimento</p>	<p>12.2 Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alla Regione Emilia-Romagna, senza necessità di voto in assemblea ed in forza di provvedimento</p>

<p>della Giunta Regionale, nominare e, se del caso revocare dall'incarico, l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>12.3 Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione, la nomina degli altri due amministratori viene effettuata dall'Assemblea secondo quanto di seguito previsto. Un componente è designato dai Soci del comparto sanitario, un componente viene designato da tutti ad eccezione di quelli del comparto sanitario e di Regione Emilia-Romagna. La nomina degli amministratori assicura l'equilibrio tra i generi rispetto alla normativa vigente in materia, garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>12.4 L'Amministratore Unico o gli amministratori, ove nominati, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Gli amministratori sono rieleggibili.</p> <p>12.5 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora costituito, competono le attribuzioni previste dall'art. 2381 del codice civile.</p> <p>12.6 Non è prevista l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione ad uno o più amministratori.</p> <p>12.7 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è tenuto a nominare i soggetti obbligati ai sensi di legge agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.</p> <p>12.8 Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione è esclusa la possibilità di nominare un vice-presidente.</p>	<p>della Giunta Regionale, nominare e, se del caso revocare dall'incarico, l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>12.3 Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione, la nomina degli altri due amministratori viene effettuata dall'Assemblea secondo quanto di seguito previsto. Un componente è designato dai Soci del comparto sanitario, un componente viene designato da tutti ad eccezione di quelli del comparto sanitario e di Regione Emilia-Romagna. La nomina degli amministratori assicura l'equilibrio tra i generi rispetto alla normativa vigente in materia, garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>12.4 L'Amministratore Unico o gli amministratori, ove nominati, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Gli amministratori sono rieleggibili.</p> <p>12.5 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora costituito, competono le attribuzioni previste dall'art. 2381 del codice civile.</p> <p>12.6 Non è prevista l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione ad uno o più amministratori.</p> <p>12.7 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è tenuto a nominare i soggetti obbligati ai sensi di legge agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.</p> <p>12.8 Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione è esclusa la possibilità di nominare un vice-presidente.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 13 - COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>13.1 L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per la gestione della Società secondo quanto stabilito nel presente Statuto, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 13 - COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>13.1 L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per la gestione della Società secondo quanto stabilito nel presente Statuto, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi</p>

fissati dagli enti soci nell’ambito del “Comitato permanente di indirizzo e coordinamento” - quale strumento di controllo analogo congiunto dei medesimi soci sulla società ai sensi della “Convenzione quadro” stipulata tra i soci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge regionali. L’organo amministrativo predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento sulla gestione della Società, che il Presidente ovvero l’Amministratore Unico invia ai Soci. Ai sensi dell’articolo 2396 c.c. nomina un Direttore Generale determinandone i compiti e le retribuzioni.

13.2 L’Organo amministrativo, entro il 30 novembre di ogni anno, predispone e sottopone all’approvazione dell’Assemblea, da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno:

- a) gli indirizzi e gli obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della società;
- b) il piano industriale pluriennale ed eventuali aggiornamenti sostanziali dello stesso;
- c) il piano annuale delle attività;
- d) il budget economico e patrimoniale dell’esercizio successivo;
- e) il piano degli investimenti.

Inoltre, l’organo amministrativo predispone e sottopone alla preventiva e vincolante approvazione dell’assemblea dei soci le seguenti materie:

- f) gli indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti degli Enti soci nominati nell’organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci;
- g) il bilancio di esercizio;
- h) le modifiche dello statuto.

13.3 Qualora l’Assemblea rifiuti l’approvazione degli atti di cui al comma 13.2 ovvero qualora comunque i soci ritengano che l’Organo amministrativo non abbia osservato gli indirizzi determinati dall’Assemblea ai sensi del precedente art. 9.4 del presente statuto, i soci richiedono la convocazione dell’Assemblea ai sensi dell’art. 2367 c.c. affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni. Per le medesime cause, la Regione può revocare gli amministratori di propria nomina.

13.4. L’Organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall’art. 2428 c.c., illustra le operazioni compiute e i

fissati dagli enti soci nell’ambito del “Comitato permanente di indirizzo e coordinamento” - quale strumento di controllo analogo congiunto dei medesimi soci sulla società ai sensi della “Convenzione quadro” stipulata tra i soci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge regionali. L’organo amministrativo predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento sulla gestione della Società, che il Presidente ovvero l’Amministratore Unico invia ai Soci. Ai sensi dell’articolo 2396 c.c. nomina un Direttore Generale determinandone i compiti e le retribuzioni.

13.2 L’Organo amministrativo, entro il 30 novembre di ogni anno, predispone e sottopone all’approvazione dell’Assemblea, da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno:

- a) gli indirizzi e gli obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della società;
- b) il piano industriale pluriennale ed eventuali aggiornamenti sostanziali dello stesso;
- c) il piano annuale delle attività;
- d) il budget economico e patrimoniale dell’esercizio successivo;
- e) il piano degli investimenti.

Inoltre, l’organo amministrativo predispone e sottopone alla preventiva e vincolante approvazione dell’assemblea dei soci le seguenti materie:

- f) gli indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti degli Enti soci nominati nell’organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci;
- g) il bilancio di esercizio;
- h) le modifiche dello statuto.

13.3 Qualora l’Assemblea rifiuti l’approvazione degli atti di cui al comma 13.2 ovvero qualora comunque i soci ritengano che l’Organo amministrativo non abbia osservato gli indirizzi determinati dall’Assemblea ai sensi del precedente art. 9.4 del presente statuto, i soci richiedono la convocazione dell’Assemblea ai sensi dell’art. 2367 c.c. affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni. Per le medesime cause, la Regione può revocare gli amministratori di propria nomina.

13.4. L’Organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall’art. 2428 c.c., illustra le operazioni compiute e i

provvedimenti adottati in attuazione degli indirizzi determinati dall'Assemblea e degli atti dalla medesima approvati o autorizzati, motivando, in particolare, circa gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alle spese e obiettivi preventivati.

13.5 Ciascun socio ha il diritto di domandare - sia in Assemblea che al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici oggetto della Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società.

13.6 Ove istituito, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

13.7 Ove istituito, il Consiglio di Amministrazione è tenuto, anche in luogo diverso dalla sede della Società, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 2 (due) amministratori. La convocazione è effettuata con avviso inviato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima di tale data. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente tenute, anche in difetto di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale.

13.8 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento da un amministratore nominato dalla maggioranza dei presenti e devono constare da verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario.

13.9 La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di

provvedimenti adottati in attuazione degli indirizzi determinati dall'Assemblea e degli atti dalla medesima approvati o autorizzati, motivando, in particolare, circa gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alle spese e obiettivi preventivati.

13.5 Ciascun socio ha il diritto di domandare - sia in Assemblea che al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici oggetto della Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società.

13.6 Ove istituito, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

13.7 Ove istituito, il Consiglio di Amministrazione è tenuto, anche in luogo diverso dalla sede della Società, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 2 (due) amministratori. La convocazione è effettuata con avviso inviato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima di tale data. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente tenute, anche in difetto di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale.

13.8 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento da un amministratore nominato dalla maggioranza dei presenti e devono constare da verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario.

13.9 La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di

<p>intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati.</p> <p>Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.</p> <p>13.10 La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati.</p> <p>Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.</p> <p>13.10 La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 14 - AZIONE DI RESPONSABILITÀ'</p> <p>14.1 L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere esercitata anche dai Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.</p> <p>14.2 La Società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'Assemblea e non vi sia il voto contrario di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 14 - AZIONE DI RESPONSABILITÀ'</p> <p>14.1 L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere esercitata anche dai Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.</p> <p>14.2 La Società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'Assemblea e non vi sia il voto contrario di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 15 - COLLEGIO SINDACALE</p> <p>15.1 Il Collegio Sindacale, obbligatoriamente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, si compone di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea, salvo quanto previsto dai seguenti punti 15.2 e 15.3 e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi, garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Collegio Sindacale. L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione dei sindaci.</p> <p>15.2 Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alla Regione Emilia-Romagna, senza necessità di voto in assemblea ed in forza di provvedimento della Giunta Regionale, di nominare e, se del caso revocare dall'incarico, il Presidente del Collegio Sindacale. Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente vengono designati di intesa dal comparto sanitario dei Soci mentre un altro sindaco effettivo ed un altro sindaco supplente vengono designati di intesa da tutti i Soci ad eccezione di quelli del comparto sanitario e di Regione Emilia-Romagna.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 15 - COLLEGIO SINDACALE</p> <p>15.1 Il Collegio Sindacale, obbligatoriamente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, si compone di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea, salvo quanto previsto dai seguenti punti 15.2 e 15.3 e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi, garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Collegio Sindacale. L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione dei sindaci.</p> <p>15.2 Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alla Regione Emilia-Romagna, senza necessità di voto in assemblea ed in forza di provvedimento della Giunta Regionale, di nominare e, se del caso revocare dall'incarico, il Presidente del Collegio Sindacale. Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente vengono designati di intesa dal comparto sanitario dei Soci mentre un altro sindaco effettivo ed un altro sindaco supplente vengono designati di intesa da tutti i Soci ad eccezione di quelli del comparto sanitario e di Regione Emilia-Romagna.</p>

<p>15.3 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>15.4 La Revisione Legale dei Conti viene affidata ad un Revisore legale dei conti oppure ad una Società di Revisione, iscritti nell'apposito Registro, nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale, e funzionanti ai sensi di legge.</p> <p>15.5 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, anche mediante mezzi di telecomunicazione, come previsto dall'Articolo 13.10.</p> <p>15.6 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito e delibera secondo le maggioranze previste dalla legge.</p>	<p>15.3 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>15.4 La Revisione Legale dei Conti viene affidata ad un Revisore legale dei conti oppure ad una Società di Revisione, iscritti nell'apposito Registro, nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale, e funzionanti ai sensi di legge.</p> <p>15.5 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, anche mediante mezzi di telecomunicazione, come previsto dall'Articolo 13.10.</p> <p>15.6 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito e delibera secondo le maggioranze previste dalla legge.</p>
---	---

ARTICOLO 16 - BILANCIO E DISPOSIZIONI GENERALI	ARTICOLO 16 - BILANCIO E DISPOSIZIONI GENERALI
<p>16.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. A seguito della chiusura dell'esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio consolidato, nel rispetto delle prescrizioni di legge.</p> <p>16.2 In ragione dello scopo consortile della Società è vietata la distribuzione degli utili ai soci.</p> <p>16.3 Fermo restando l'assenza di scopo di lucro propria della Società consortile come evidenziata nell'articolo 3, eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio sono destinati: prioritariamente alla riserva legale, nei limiti indicati dall'articolo 2430 cc; secondariamente al fondo di riserva straordinario.</p> <p>16.4 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.</p> <p>16.5 E' vietato altresì istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p>	<p>16.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. A seguito della chiusura dell'esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio consolidato, nel rispetto delle prescrizioni di legge.</p> <p>16.2 In ragione dello scopo consortile della Società è vietata la distribuzione degli utili ai soci.</p> <p>16.3 Fermo restando l'assenza di scopo di lucro propria della Società consortile come evidenziata nell'articolo 3, eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio sono destinati: prioritariamente alla riserva legale, nei limiti indicati dall'articolo 2430 cc; secondariamente al fondo di riserva straordinario.</p> <p>16.4 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.</p> <p>16.5 E' vietato altresì istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p>
ARTICOLO 17 – COMUNICAZIONI	ARTICOLO 17 – COMUNICAZIONI

<p>17.1 Ogniqualvolta, nel presente statuto, si fa riferimento a comunicazioni da inviare ad uno o più Soci, tale comunicazione si intenderà regolarmente effettuata qualora, oltre ad aver rispettato ogni condizione, termine o requisito sostanziale specificamente previsto dal presente statuto, sia stata indirizzata all'indirizzo di ciascuno dei Soci, quale risultante dal libro soci della Società, alla data in cui la comunicazione è fatta.</p>	<p>17.1 Ogniqualvolta, nel presente statuto, si fa riferimento a comunicazioni da inviare ad uno o più Soci, tale comunicazione si intenderà regolarmente effettuata qualora, oltre ad aver rispettato ogni condizione, termine o requisito sostanziale specificamente previsto dal presente statuto, sia stata indirizzata all'indirizzo di ciascuno dei Soci, quale risultante dal libro soci della Società, alla data in cui la comunicazione è fatta.</p>
<p>ARTICOLO 18 – CONTROVERSIE</p> <p>18.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci o tra essi e la Società, nonché nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, o da questi promossa, in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dello statuto, ovvero, più in generale, allo svolgimento del rapporto sociale, fatta eccezione per quelle non compromettibili in arbitri, è rimessa al giudizio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna.</p> <p>18.2 Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.</p> <p>18.3 La sede dell'arbitrato sarà Bologna.</p> <p>18.4 Il lodo, che dovrà essere pronunciato e comunicato alle parti entro il termine perentorio, di centoventi giorni dall'accettazione della nomina, sarà vincolante per le parti stesse.</p> <p>18.5 Il lodo non sarà impugnabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 829, comma 2°, del codice di procedura civile, a meno che oggetto del giudizio sia la validità di delibere assembleari ovvero gli arbitri per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili.</p> <p>18.6 Tutte le controversie non compromettibili in arbitri saranno di competenza esclusiva del Foro di Bologna. Saranno parimenti di competenza esclusiva del Foro di Bologna tutte le azioni cautelari, monitorie o d'urgenza che non fossero sottoponibili alla cognizione degli arbitri.</p>	<p>ARTICOLO 18 – CONTROVERSIE</p> <p>18.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci o tra essi e la Società, nonché nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, o da questi promossa, in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dello statuto, ovvero, più in generale, allo svolgimento del rapporto sociale, fatta eccezione per quelle non compromettibili in arbitri, è rimessa al giudizio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna.</p> <p>18.2 Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.</p> <p>18.3 La sede dell'arbitrato sarà Bologna.</p> <p>18.4 Il lodo, che dovrà essere pronunciato e comunicato alle parti entro il termine perentorio, di centoventi giorni dall'accettazione della nomina, sarà vincolante per le parti stesse.</p> <p>18.5 Il lodo non sarà impugnabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 829, comma 2°, del codice di procedura civile, a meno che oggetto del giudizio sia la validità di delibere assembleari ovvero gli arbitri per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili.</p> <p>18.6 Tutte le controversie non compromettibili in arbitri saranno di competenza esclusiva del Foro di Bologna. Saranno parimenti di competenza esclusiva del Foro di Bologna tutte le azioni cautelari, monitorie o d'urgenza che non fossero sottoponibili alla cognizione degli arbitri.</p>
<p>ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.</p>	<p>ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.</p>